

## COMMISSIONE SANITA'

---



### IL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2021

L'evolversi della pandemia ha comportato l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla diffusione virale, affinché vi sia una risposta omogenea sul territorio nazionale. Pertanto, è stato emanato il **DL 1° aprile 2021** (il "Decreto") del quale si evidenziano due temi fondamentali per gli operatori del comparto della sanità.



### RESPONSABILITA' SANITARIA DA SOMMINISTRAZIONE VACCINO

La somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, **esclude** la punibilità per i fatti previsti dagli articoli **589** (Omicidio colposo) e **590** (Lesioni personali colpose) del codice penale, a **condizione essenziale** che l'uso del vaccino (in tutte le sue fasi) sia avvenuto in conformità alle indicazioni contenute nei provvedimenti autorizzativi alla sua immissione in commercio.



### OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E PER GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

Sino al **31 dicembre 2021**, gli esercenti le professioni sanitarie e tutti coloro che svolgono attività nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nelle farmacie e parafarmacie, e negli studi professionali, sono **obbligati alla vaccinazione** per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2. Trattandosi di requisito organizzativo essenziale, ai fini della salvaguardia del regime autorizzativo (ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs 502 del 1992 e s.m.i.), i non vaccinati non potranno esercitare la loro professione, né svolgere prestazioni lavorative nelle predette strutture, se non in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto in commento.

## COMMISSIONE SANITA'

---

L'obbligo in parola non ricorre nella sola ipotesi di specifiche condizioni cliniche – che andranno certificate dal medico di medicina di base – che potrebbero arrecare serio pericolo alla salute del soggetto obbligato.

Entro il **6 aprile 2021**, i datori di lavoro delle suddette strutture **dovranno obbligatoriamente trasmettere all'ASL competente per territorio l'elenco dei propri dipendenti.**

**E' consigliabile trasmettere anche l'elenco dei professionisti a rapporto libero professionale.**

L'Asl, entro **5** giorni dalla segnalazione, inviterà gli obbligati a fornire evidenza dell'avvenuta vaccinazione, della presentazione della richiesta o dell'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Nelle ipotesi di omesso riscontro, l'ASL inviterà gli interessati a sottoporsi a vaccinazione, indicando modalità e termini.

Qualora i diretti interessati non dovessero ottemperare all'obbligo vaccinale, **l'ASL comunicherà al datore di lavoro e all'ordine professionale l'accertata inosservanza.**

Per conseguenza, **l'ordine professionale disporrà la immediata sospensione.**

Il datore di lavoro, invece, **adibirà il lavoratore a mansioni - anche inferiori – che non implicino rischi di diffusione del contagio.** Nell'ipotesi in cui l'assegnazione a diverse mansioni non sia possibile, allora disporrà la sospensione - **senza retribuzione** - sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il **31 dicembre 2021.**

---

**Il Presidente della Commissione Sanità – OCDCEC Caserta**

**Antonio Salvatore**